



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1545

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018- che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.

Il giorno **24 Agosto 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto n. 5046 del 25/02/2016, ha stabilito i “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.

Nel medesimo D.M. è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano disciplinare le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali contenute nel decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della vigente normativa.

Con l’articolo 29, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018) è stato previsto che per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, come previsto dal D.M. 5046/2016 si applicano, oltre al citato decreto ministeriale, la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dello stesso articolo, la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 e il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

Il comma 2 del predetto art. 29 stabilisce che “Nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare la semplificazione delle comunicazioni, la semplificazione della documentazione che deve essere utilizzata in caso di trasporto, le disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, le disposizioni relative alla pendenza media dei terreni, le norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue, le disposizioni relative all’autorizzazione prevista dall’articolo 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali, le disposizioni transitorie e relative all’informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

Attraverso il presente provvedimento si specificano pertanto, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.P. 17/2017, norme tecniche attuative del DM 5046/2016 che adeguano alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti e stabiliscono alcune semplificazioni per la modalità di presentazione delle comunicazioni da parte delle aziende agricole.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si integrano, in particolare, con quanto previsto dal Titolo IV delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (dedicato a “Scarichi e liquami degli allevamenti zootecnici”), adottato ai sensi dell’art. 54 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti - TULPTAI) dalla Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460 e da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1230 del 15 giugno 2012 per le parti non incompatibili con il medesimo. In particolare l’articolo 25 (Scarichi) del Titolo IV delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque è compatibile con la presente deliberazione, mentre i rimanenti articoli sono disapplicati.

Per quanto riguarda l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive si applica nel territorio provinciale la disciplina

stabilita dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

Per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque reflue si rimanda l'applicazione nel territorio provinciale alla disciplina stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

La presente deliberazione demanda a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente in materia l'approvazione dei modelli di comunicazione – semplificata e completa – che gli agricoltori possono utilizzare, nonché di un modello di documento di accompagnamento per il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato agro zootecnico e di contratto di cessione.

La presente deliberazione individua inoltre le norme tecniche la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).

Considerato inoltre il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che con:

- a) l'art. 184 bis individua i requisiti al ricorrere dei quali una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione può essere classificato come “sottoprodotto” e quindi conseguentemente essere escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
- b) l'art. 185, comma 1, lett. f), determina l'esclusione dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) delle materie fecali non contemplate al comma 2, lettera b) del medesimo art. 185, nonché di paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'art. 185, comma 2, lett. b), esclude dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto medesimo i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

Tenuto anche conto che i regolamenti comunali adottati in funzione della tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale danno spesso indicazioni sulle tempistiche e modalità di distribuzione degli effluenti stessi;

Visto il parere favorevole della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta di data 24 luglio 2018,

LA GIUNTA PROVINCIALE

– Considerate le premesse,

– Visti:

- a) l'art. 2, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE come modificata con la direttiva del 10 luglio 2015 n. 2015/1127/UE, secondo il quale le materie fecali sono escluse dal campo di applicazione della disciplina europea sui rifiuti, sia in qualità di sottoprodotti di origine animale e come tali disciplinate dal regolamento

- (CE) n. 1069/2009, sia in tutti gli altri casi di utilizzo nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, in virtù dell'esclusione di carattere generale;
- b) il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, considera sottoprodotto «il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici» e prevede che «con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura»;
 - c) gli articoli 3, numeri 20) e 22), 4, 9, lettera a), 13, paragrafo 1, lettere e) e f), 14, lettere f) e l), 15, paragrafo 1, lettere c) e i), 21, 22, 23, 24 e 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009, che includono nel campo di applicazione del regolamento medesimo lo stallatico e disciplinano l'uso dei sottoprodotti di origine animale per la produzione di biogas e l'uso dei residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas, nonché gli obblighi di controllo, tracciabilità, registrazione e riconoscimento a carico degli operatori;
 - d) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge urbanistica provinciale 2015) ed in particolare l'art. 114 (Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole);
 - e) la deliberazione della Giunta provinciale n. 870 del 10 maggio 2013 recante “Disposizioni di attuazione dell'art. 62 ter della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di impianti di biogas in aree agricole”;
 - f) il Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULPTAI) adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 gennaio 1987 n. 1-41/leg.;
 - g) il “Codice di buona pratica agricola” approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999;
 - h) il Piano provinciale di risanamento delle acque, adottato ai sensi dell'art. 54 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dalla Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460 - sentiti i comuni interessati e la competente Commissione consiliare - e da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1230 del 15 giugno 2012;
 - i) il Titolo IV delle norme di attuazione del citato Piano provinciale di risanamento delle acque dedicato a “Scarichi e liquami degli allevamenti zootecnici”;
 - j) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 11 agosto 2017, che reca il “Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017;
 - k) il DPP 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg “Disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;

ad unanimità dei voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), le norme tecniche attuative del DM 5046/2016 adeguate alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti, che allegate alla presente deliberazione ne formano parte integrante;
2. di precisare che le disposizioni di cui al presente provvedimento sostituiscono quanto previsto dal Titolo IV delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (dedicato a “Scarichi e liquami degli allevamenti zootecnici”), adottato ai sensi dell'art. 54 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - TULPTAI) dalla Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460 e da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1230 del 15 giugno 2012 per le parti non incompatibili con il medesimo. Si afferma, a tale proposito, che il solo articolo 25 (Scarichi) del Titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque è compatibile con le disposizioni di cui al presente provvedimento, mentre gli altri articoli devono pertanto considerarsi inapplicabili;
3. di ribadire che, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, si applica quanto stabilito dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
4. di individuare le norme tecniche la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987);
5. di inviare il presente provvedimento alle amministrazioni comunali al fine di poter permettere l'adeguamento dei regolamenti comunali adottati in funzione della tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale alla normativa;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, cessano di applicarsi le disposizioni del Titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque (Scarichi e liquami di allevamenti zootecnici) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 ad eccezione dell'articolo 25 (Scarichi);
7. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 4, del TULPTAI, il temperamento del regime sanzionatorio previsto dal DPP n. 1-122/Leg, continua ad applicarsi nelle fattispecie corrispondenti a quelle già soggette a questo regime previste dal piano provinciale di risanamento delle acque;
8. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente della struttura provinciale competente in materia l'approvazione dei modelli di comunicazione – semplificata e completa – che gli agricoltori possono utilizzare, nonché di un modello di documento di accompagnamento per il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato agro zootecnico e di contratto di cessione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri attuativi del DM 5046/2018

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO:

PREMESSE

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), della L.P. 29-12-2017 n.17 dispone le norme di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, successivamente detto "D.M.", con riferimento alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e piccole imprese agroalimentari, così come definiti nel D.M., adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti.

Le disposizioni previste dal Piano urbanistico provinciale rimangono valide ai fini abilitativi all'edificazione degli impianti di biogas in zona agricola.

2. Per quanto non contemplato dalla presente deliberazione, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato e della Provincia vigenti in materia.

FINALITÀ

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, la tutela dei corpi idrici, dell'ambiente e del paesaggio e la conservazione delle attività di allevamento sul territorio.

ZONE VULNERABILI

Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria (vedi deliberazione della giunta provinciale n. 685/2017).

COMUNICAZIONE - PUA

Art. 1 - Comunicazione

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione della comunicazione, da concretizzarsi con l'implementazione dei dati del fascicolo aziendale (F.A.) anche attraverso uno specifico documento integrativo appositamente definito ed allegato allo stesso F.A.. La comunicazione, presentata dalle aziende al proprio CAA – Centro assistenza agricola- mandatario, sarà acquisita informaticamente dal Servizio competente in materia di agricoltura quale autorità competente in materia. Per ragioni di semplificazione il calcolo dei quantitativi di azoto trova riferimento alle produzioni medie così come tradotte nelle tabelle da 1 a 4 dell'allegato I del DM.

2. Nel caso di presentazione di "autorizzazione unica territoriale (AUT)" ai sensi del decreto del Presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2-77 leg. la comunicazione sarà allegata e presentata al Servizio competente in materia di autorizzazioni ambientali.

3. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

4. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni in materia di autorizzazione unica territoriale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima

presentazione o di ultima modifica della stessa. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste l'obbligo di segnalazione per l'aggiornamento o l'integrazione della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una modifica sostanziale degli adempimenti dovuti. In caso di autorizzazione unica territoriale, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto dei 30 giorni di cui al presente comma. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

5. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che determinano una modifica degli adempimenti dovuti quali indicativamente il 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del rapporto fra questi, fermo restando il non superamento dei limiti massimi dei quantitativi di azoto al campo ad ettaro.

6. Per la valorizzazione delle banche dati esistenti e la semplificazione delle procedure amministrative in capo alle aziende vengono adottate modalità informatizzate di gestione delle comunicazioni implementando dove necessario i dati di Fascicolo Aziendale già presenti nei sistemi informativi agricoli. In una prima fase transitoria la comunicazione potrà essere fornita attraverso apposito modello, in formato cartaceo e/o elettronico e dovrà riportare almeno i contenuti minimi previsti dall'allegato IV del D.M.

7. Come previsto dal D.M. sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro zootecnico non superiore a 3.000 kg.

8. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B del D.M., le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg.

9. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione ordinaria contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A del D.M. le seguenti aziende:

- a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, superiore a 6.000 kg;
- b) le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue;
- c) le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o agroindustriale anche se in quantitativi inferiori ai 3000 kg e fino a 6.000 kg annui di azoto al campo;
- d) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

10. Per le aziende ubicate fuori dal territorio provinciale che spandono anche all'interno di esso e per quelle ubicate in provincia di Trento che utilizzano terreni fuori dal territorio provinciale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Trentino gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio provinciale, qualora dovuta.

11. Le comunicazioni di utilizzazione agronomica già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento restano valide fino alla loro scadenza, fermi restando gli obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle presenti disposizioni. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della nuova comunicazione e devono essere presentati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

12. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione agronomica per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano ovvero della comunicazione unica territoriale.

13. Fermo restando quanto sopra disposto, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti o digestato siano effettuate da soggetti diversi dal produttore, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la comunicazione fatta dal produttore e/o utilizzatore degli effluenti o del digestato deve riportare gli estremi identificativi dei diversi soggetti terzi interessati. Nel caso di variazioni non sostanziali dei soggetti utilizzatori, intervenute nel periodo di validità della comunicazione, farà fede il relativo contratto di cessione.

Art. 2 - Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato nonché di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione delle caratteristiche e delle tipicità degli allevamenti, delle caratteristiche del suolo agrario provinciale con particolare attenzione alla giacitura e frammentazione fondiaria, delle asportazioni prevedibili in funzione degli ordinamenti e dei piani colturali, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica da presentare all'Autorità competente come individuata all'art. 1, che valuterà il Piano, sentita l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente e, nel caso di richieste sottoposte a procedure amministrative di relativa competenza, la Struttura competente in materia di autorizzazioni ambientali.

2. In attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 5, del D.M. fermo restando i limiti e divieti di spandimento di letami e liquami, ai fini della valutazione dei PUA sono prese a riferimento le superfici utili come identificate dai poligoni del suolo agricolo del Fascicolo Aziendale.

3. Il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni e deve essere predisposto, secondo le modalità di cui all'Allegato V, parte A, del D.M., dalle seguenti aziende:

- a) aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (AIA)
- b) allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I del D.M.;
- c) aziende che sono in possesso o si dotano di impianti di digestione anaerobica;
- d) aziende che intendono superare il limite di 340 kg di azoto per ettaro per anno ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del D.M..

4. Il titolare delle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) deve elaborare il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e comunicare all'autorità competente, con le modalità di cui all'art. 1, i dati e le informazioni richieste. La struttura competente in materia di autorizzazioni ambientali valuta, nella conferenza dei servizi prevista dall'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coerenza del PUA con l'autorizzazione integrata ambientale, convocando nella medesima conferenza anche l'autorità competente.

5. Le aziende non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo assoggettate alla predisposizione del Piano dovranno adeguarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6. I Piani di utilizzazione agronomica già rilasciati restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle disposizioni del presente provvedimento. Nel caso intervengano variazioni sostanziali della situazione valutata nel PUA in vigore, questo deve essere modificato o aggiornato; per variazioni sostanziali si intendono quelle che determinano una modifica degli adempimenti dovuti quali indicativamente il 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del rapporto fra questi, fermo restando il non superamento dei limiti massimi dei quantitativi di azoto al campo ad ettaro.

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO

Art. 3 - Documentazione di accompagnamento al trasporto

1. Come previsto dal D.M., al fine di rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- e) gli estremi della comunicazione di cui all'art. 2, qualora dovuta.

2. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di documenti di trasporto i soggetti che, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, trasportano con mezzi agricoli:

- a) effluenti zootecnici tra terreni in uso della propria azienda;
- b) effluenti zootecnici o relative frazioni separate, non digestati, tra due diverse aziende agricole per l'utilizzo agronomico diretto degli stessi, se muniti di un accordo di cessione tra le aziende;
- c) effluenti zootecnici dalla propria azienda all'impianto di gestione anaerobica consortile;
- d) digestato o relative frazioni separate nell'ambito della propria azienda se l'impianto di gestione anaerobica è di tipo aziendale;
- e) digestato o relative frazioni separate dagli stoccaggi aziendali alle superfici agricole appartenenti alla stessa azienda;
- f) digestato o relative frazioni separate fra l'impianto di gestione anaerobica di tipo consortile e le superfici agricole delle aziende consorziate c/o superfici gestite dall'impianto.

3. Qualora il trasporto sia effettuato da un contoterzista con mezzo agricolo, questo deve tenere nel mezzo che effettua il trasporto copia del contratto di incarico al trasporto e spargimento con l'azienda agricola di conferimento.

4. I documenti di trasporto e gli accordi di cessione di cui al comma 2 devono essere conservati in azienda per un periodo non inferiore a 2 anni.

VOLUME E MODALITA' DI STOCCAGGIO

Art. 4 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e lo stoccaggio devono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati dalle tabelle 1-2-3 e 4 dell'allegato 1 del D. M.
2. Per quanto concerne le caratteristiche e il dimensionamento degli stoccaggi si fa riferimento a quanto previsto dal D.M.
3. Nella realizzazione di nuove strutture dovrà essere prevista, ove possibile, la copertura degli stoccaggi al fine di limitare il dilavamento della frazione palabile e di conseguenza garantire i volumi di stoccaggio di effluenti non palabili in relazione alle locali condizioni di produzione e utilizzo agronomico.
4. Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento prodotti dalla singola azienda può essere effettuato, in alternativa, anche presso i contenitori utilizzati in forma associata da due o più aziende ovvero presso contenitori in uso collettivo costruiti e messi a disposizione dagli enti locali o forme associative tra agricoltori, sulla base di apposite convenzioni dirette a determinare i quantitativi massimi conferibili da ogni azienda, e fermo restando il loro corretto dimensionamento e il rispetto delle normative e eventuali prescrizioni in materia igienico sanitaria.
Il conferimento dell'effluente presso i contenitori ad uso collettivo è comprovato da una specifica convenzione stipulata tra l'agricoltore e l'organismo collettivo che dovrà riportare gli elementi minimi della comunicazione identificativi dell'azienda, delle caratteristiche e quantità di effluente prodotto e stoccato, dell'ubicazione e caratteristiche del sito di stoccaggio.

Art. 5 - Stoccaggio e accumulo dei letami

1. Salvo casi specifici di deroga, lo stoccaggio dei letami deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M..
2. Per limitare i liquidi di sgrondo ed i fenomeni di dilavamento nonché agevolare la maturazione e la stabilizzazione del letame si suggerisce la copertura dei cumuli con geotessile sia negli stoccaggi aziendali sprovvisti di struttura fissa coperta sia in quelli in campo.
3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni.
4. Tenuto conto del territorio provinciale, delle piccole dimensioni dell'allevamento stesso, delle caratteristiche strutturali dell'allevamento legate alle pratiche tradizionali che prevedono la possibilità di alpeggio estivo e di pascolamento del bestiame per un significativo periodo dell'anno, in analogia con quanto applicato per la tecnica dell'allevamento brado e semibrado, sono esonerati dall'obbligo di stoccaggio del letame in platea gli allevamenti con numero di UBA pari o inferiore a 5 che adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di letame o liquidi di sgrondo nelle acque superficiali. I cumuli in campo dovranno rispettare quanto

previsto dall'art. 6 ad eccezione dello stoccaggio. Si suggerisce inoltre la copertura con geotessile al fine di limitarne il dilavamento.

Art. 6 - Accumulo temporaneo di letame in campo

1. L'accumulo su suolo agrario deve rispettare quanto previsto dall'articolo 11 del D.M..
2. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell'utilizzazione e su quelli circostanti o prossimali, in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture. Per migliorare la stabilizzazione del letame è buona pratica coprire il cumulo con tessuto geotessile.
3. E' opportuno che il termine temporale di accumulo su suolo agricolo, tenuto conto delle esigenze colturali specifiche e di maturazione del letame, non superi i nove mesi e non venga ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria e comunque venga posizionato in luogo diverso rispetto alla precedente annata.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
 - b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide riconosciute a livello provinciale.
 - d) a distanza da strade di uso pubblico inferiori a 3 metri ed il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada;
 - e) a distanza da abitazioni, strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne dell'edificio) inferiore ai 50 metri. Questo limite non si applica alle strutture di allevamento.
5. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche prevista dal P.U.P., l'accumulo dei letami nelle seguenti aree:
 - a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
 - b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.
6. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l'accumulo dal reticolo idrografico superficiale.
7. L'accumulo temporaneo in campo destinato alla maturazione accelerata può eccedere dai limiti quantitativi previsti nel comma 2 se viene applicata una gestione del cumulo che prevede:
 - a) impiego minimo di paglia nell'effluente pari a 4 chili/capo/giorno (solo per il letame e non per i suoi assimilati);
 - b) lo stoccaggio in andane;
 - c) il rivoltamento con macchina operatrice eseguito più volte, in numero almeno pari a 7, nel periodo di maturazione, della durata minima di 3 mesi; per la maturazione accelerata del digestato solido la durata può essere ridotta a 2 mesi con almeno 5 rivoltamenti;
 - d) la copertura dei cumuli con geotessile.

Art. 7 - Stoccaggio dei liquami

1. Per quanto concerne lo stoccaggio e il dimensionamento dei contenitori dei liquami si fa riferimento all'art. 12 del D.M., precisando che per l'eventuale adeguamento delle capacità nelle strutture esistenti è da prediligere la realizzazione di una nuova vasca rispetto all'ampliamento di quella esistente.
2. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni.
3. Qualora i liquami aziendali siano destinati a trattamento di digestione anaerobica mediante impianto aziendale o collettivo, le capacità di stoccaggio dell'impianto sono considerate utili al fine del calcolo dei volumi minimi di stoccaggio. Nel caso di impianto collettivo tali singole capacità devono essere definite in apposito accordo di fornitura tra azienda e organismo collettivo.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E PENDENZA MEDIA

Art. 8 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

1. Per quanto concerne i divieti di utilizzazione agronomica dei letami si fa riferimento all'art. 8 del D.M. e precisamente l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua;
 - d) per le acque quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
2. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche del P.U.P., l'utilizzo dei letami nelle seguenti aree:
 - a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
 - b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

Art. 9 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami e le tecniche di distribuzione devono rispettare quanto previsto dall'art. 9 del D.M..

2. L'utilizzo dei liquami, oltre ai casi previsti all'articolo 8, comma 1, lett. a), b), e), e f) e comma 2 è altresì vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) a distanza inferiore a 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari;
- d) entro 5 m dai centri abitati e dalle abitazioni, dalle strutture o attrezzature di servizio pubblico o aperte al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale) se i liquami ed assimilati vengono interrati entro 12 ore. Se non interrati è vietato lo spandimento entro 10 m se vengono utilizzati digestato o chiarificato ed, entro 30 m se viene utilizzato liquame tal quale;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

4. Al fine di ridurre il rischio di perdite di nutrienti per dilavamento e percolazione su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e/o l'applicazione di appropriate pratiche agronomiche per la conservazione del suolo.

Tenuto conto dell'orografia della provincia e dell'analisi effettuata con riferimento alle situazioni di spandimento, si deroga dal limite della pendenza del 10% nella distribuzione di liquame e assimilati nei seguenti casi:

Coltura	Pendenza	Quantitativo massimo a distribuzione	Prescrizioni
prato	> 10%	40 mc/ha	
arativo con coltura presente	> 10%	40 mc/ha	
arativo con coltura assente	> 10%	//	interramento entro 24 ore
arativo con coltura assente	< 10%	//	interramento

Tra una distribuzione e la successiva devono trascorrere, se funzionali alla coltura, almeno quattro settimane.

La distribuzione dell'effluente dovrà comunque garantire l'assenza di ruscellamento anche in caso di eventi pluviometrici immediatamente seguenti, adottando tecniche e quantitativi adeguati.

5. Il quantitativo massimo annuale impiegato dovrà comunque rispettare i MAS, non superando mai i 340 kg/ha di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale.

6. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti la tecnica di distribuzione con l'utilizzo del getto a pressione deve essere limitato esclusivamente alle situazioni in cui lo spandimento sui terreni non sia diversamente attuabile mantenendo sufficienti condizioni di sicurezza per l'operatore.

Art. 10 - Dosi di applicazione

1. La quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) sono riportate nell'Allegato X al D.M. Per le caratteristiche morfologiche e climatiche proprie del territorio della provincia, nella valutazione delle dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) va considerata anche la diversa produttività tra le colture di fondovalle e quelle di versante o poste in quota.

2. Per il prato stabile tipico delle realtà montane l'efficienza media aziendale di utilizzo dell'azoto, come definita in tabella 1 dell'allegato X del D.M., va considerata alta per gli spandimenti primaverili, media per gli spandimenti estivi e bassa per gli spandimenti autunnali.

Art. 11 - Digestato

1. Il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro previsti dal D.M. con l'esclusione di:

- a) materiale derivante da terreni coltivati con colture dedicate. Fanno eccezione gli impianti esistenti già autorizzati dove tale materiale potrà essere utilizzato nella misura massima del 30% in termini di peso complessivo;
- b) sottoprodotti di origine animale, derivanti dalla lavorazione delle carni.

Art. 12 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute agli adempimenti previsti dal D.M.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 13 - Norme transitorie

1. L'iter di adeguamento degli stoccaggi delle strutture esistenti dovrà essere attivato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2020, salvo motivata proroga. Dovrà essere preferita, ove possibile, la realizzazione di nuovi contenitori finalizzati al raggiungimento dei volumi richiesti rispetto all'ampliamento degli esistenti.

2. I provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica presentati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 11 agosto 2017, che reca il "Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 devono essere aggiornati ai sensi del presente provvedimento entro i termini previsti.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 14 - Formazione e informazione degli agricoltori

1. Tenuto conto delle disposizioni del presente provvedimento, si stabilisce di individuare, anche per il tramite della fondazione Edmund Mach o delle Associazioni di rappresentanza, interventi di formazione e informazione, con l'obiettivo di:

- a) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- b) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- c) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

CONTROLLI

Art.15 - Controlli

1. I controlli cartolari previsti dal decreto 5046/2016 verranno eseguiti dal Servizio competente in materia di agricoltura sul 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno, quelli aziendali verranno eseguiti sul 4% delle aziende. In questi ultimi potranno essere conteggiati anche i controlli eseguiti sulle aziende estratte a campione per il regime di condizionalità. Gli eventuali campionamenti sui terreni vegetali potranno essere utilizzati al fine della implementazione dei dati della carta pedologica provinciale.

SANZIONI

Art. 16 - Sanzioni

1. Come previsto dall'articolo 19 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le sanzioni previste dall'articolo 61 si applicano ai casi di violazione delle seguenti norme tecniche:

- a) mancata presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 1;
- b) mancata presentazione del PUA previsto dall'articolo 2;
- c) mancato rispetto delle caratteristiche e del dimensionamento degli stoccaggi degli effluenti di allevamento previsti dall'articolo 4, comma 2. Nel caso di applicazione della disposizione transitoria prevista dall'art. 13, la sanzione si applica al mancato rispetto dei termini di adeguamento fissati;
- d) mancato rispetto di quanto previsto in materia di stoccaggio ed accumulo dei letami dall'articolo 5;
- e) mancato rispetto di quanto previsto in materia di accumulo temporaneo dei letami in campo dall'articolo 6;
- f) mancato rispetto di quanto previsto in materia di divieto di accumulo temporaneo di letami in campo dall'articolo 6;
- g) mancato rispetto di quanto indicato in materia di stoccaggio dei liquami e dimensionamento dei contenitori dall'articolo 7, commi 1 e 2;
- h) mancato rispetto dei divieti di utilizzazione agronomica dei letami previsti dall'articolo 8;
- i) mancato rispetto dei divieti di utilizzazione agronomica dei liquami previsti dall'articolo 9;
- m) mancato rispetto delle disposizioni in materia di produzione e utilizzazione del digestato previste dall'articolo 11.

2. Ai fini dell'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui al DPP 13 gennaio 2003, n. 1-122/Leg, il richiamo al Piano provinciale di risanamento delle acque contenuto nell'Allegato A, punto II, lettera f) del medesimo regolamento, si intende riferito alle lettere d), e), f), g), h) e i) del comma 1 di questo articolo.